




COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

UFFICIO URBANISTICA

Il Tecnico incaricato
Geom. Rossana Cenciarini

Il Dirigente del 2° Settore

UFFICIO TRIBUTI

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Luca Bragagni

Approvato con Delibera Consiliare n° 26 del 09/03/2012
Modificato con Delibera Consiliare n° 62 del 21/05/2015

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Ufficio Urbanistica
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
art. 1 Oggetto	4
art. 2 Tipologia di concessioni e di autorizzazioni.....	4
TITOLO 1° - OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.....	4
art. 3 Definizione	4
Capo 1° - occupazioni permanenti mediante: installazioni di fioriere, tende parasole ed arredi vari, chioschi, totem pubblicitari.....	4
art. 4 – Concessione di suolo pubblico – modalità.....	4
Art. 5 – denuncia di occupazione di suolo pubblico permanente	5
Art. 6 - Rinnovo della concessione	5
Art. 7 - Decadenza della concessione	5
Art. 8 - Revoca della concessione.....	5
Art. 9 - Obblighi del concessionario	5
art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	5
Capo 2° - passi carrabili	6
Art.11 – Oggetto e ambito di applicazione	6
Art. 12 – Definizioni.....	6
Art. 13 – Ubicazione dei passi carrabili.....	6
Art. 14 – Distanze dalle intersezioni	6
Art. 15 Caratteristiche tecniche.....	6
Art. 16 Tipologie costruttive.....	6
Art. 17 Prescrizioni per la costruzione e manutenzione	6
Art. 18 Titolo autorizzativo.....	6
Art. 19 Dissuasori di sosta	7
Art.20 Passi carrabili temporanei	7
TITOLO 2° - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	8
Art. 21 – Definizione	8
Capo 1° - Occupazione di suolo pubblico temporaneo per somministrazione di alimenti e bevande	8
Art. 22 – Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporanea per somministrazione di alimenti e bevande in pertinenza esterna.....	8
Art. 23 – Definizione	8
Art. 24 – Composizione	8
Art. 25 – Ubicazione, dimensioni e caratteristiche	8
Art. 26 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione per le strutture esterne e per le pedane stagionali.....	9
Art. 27 - Rinnovo dell'autorizzazione.....	10
art. 28 - Attivita'	10
Art. 29 - Annullamento, revoca o sospensione dell'autorizzazione	10
Art. 30 - Danni arrecati	11
Art. 31- Manutenzione degli elementi e dell'area occupata	11
Art. 32 - Sanzioni e misure ripristinatorie	11
Capo 2° - occupazioni di suolo pubblico temporanee per cantieri edili e stradali.	12
Art. 33 – Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporanea per cantieri edili e stradali.....	12
Art. 34 – Tipologia di autorizzazione di suolo pubblico per cantieri edili.....	12

Art. 35 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanee di suolo pubblico senza manomissione del suolo.....	12
Art. 36 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanee di suolo pubblico con manomissione del suolo.....	12
Art. 37 – Occupazioni d'urgenza	13
Capo 3° - Occupazioni temporanee di suolo pubblico semplificate	13
Art. 38 Definizione	13
Art. 39 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico semplificata.....	13
Art. 40 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	13
TITOLO 3° DISPOSIZIONE GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	15
Art. 41- Classificazione del comune	15
Art. 42 - Suddivisione del territorio in categorie	15
Art. 43 - tariffe.....	15
Art. 44 - soggetti passivi	15
Art. 45 - durata dell'occupazione.....	15
Art. 46 - criterio di applicazione della tassa	15
Art. 47 - misura dello spazio occupato	15
Art. 48 - passi carrabili.....	16
Art. 49 - autovetture per trasporto pubblico.....	16
Art. 50 - distributori di carburante	16
Art. 51 - apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	16
Art. 52 - occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento.....	16
Art. 53 – occupazione di sottosuolo e soprasuolo.	16
Art. 54 - costruzione gallerie sotterranee	16
Art. 55 - maggiorazioni della tassa	17
Art. 56 - riduzioni della tassa permanente.....	17
Art. 57 - passi carrabili - affrancazione dalla tassa	17
Art. 58 - riduzione tassa temporanea.....	17
Art. 59 - esenzione dalla tassa.....	18
Art. 60 - esclusione dalla tassa	18
Art. 61- sanzioni	18
Art. 62 - versamento della tassa.....	19
Art. 63 - rimborsi.....	19
Art. 64 - ruoli coattivi	19
Art. 65 - entrata in vigore.....	19

ALLEGATO A - ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA PRIMA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP

ALLEGATO B - ELENCO DELLA STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

ALLEGATO C - ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA TERZA CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

ALLEGATO D - TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Ufficio Urbanistica
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la materia delle occupazioni di suolo pubblico, sottosuolo e soprassuolo, ne distingue la tipologia, stabilisce l'obbligo di un titolo abilitativo delle stesse, le modalità di richiesta da parte dei soggetti interessati, del suo rilascio e della sua revoca.

Inoltre disciplina la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, ne fissa le tariffe, le esenzioni, le agevolazioni, l'obbligo e le modalità di denuncia ai fini tributari secondo quanto previsto dal D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e 28 dicembre 1993, n.566 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 1 Oggetto

Sono soggette a concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale, sono altresì soggette a concessione e/o autorizzazione anche le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali insiste una servitù di uso pubblico.

art. 2 Tipologia di concessioni e di autorizzazioni

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di concessione, aventi comunque durata non inferiore ad 1 anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno per le quali viene rilasciata autorizzazione amministrativa.

TITOLO 1° - OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

art. 3 Definizione

Le occupazioni permanenti possono essere effettuate mediante: installazioni di fioriere, tende parasole ed arredi vari, chioschi, totem pubblicitari, passi carrabili;

Capo 1° - occupazioni permanenti mediante: installazioni di fioriere, tende parasole ed arredi vari, chioschi, totem pubblicitari

art. 4 - Concessione di suolo pubblico - modalità

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta bollata, all'Amministrazione Comunale sulla base dei moduli predisposti dall'Amministrazione stessa;
2. Ogni domanda, in carta bollata, deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del richiedente e la seguente documentazione:
 - a) Planimetria in scala 1:100, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui la struttura esterna viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
 - b) planimetria 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione del manufatto;
 - c) Planimetria in scala 1:100 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta;
 - d) Rendering di foto inserimento;
 - e) Relazione tecnica descrittiva;
 - f) Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi delle strutture utilizzate;
 - g) Fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo occupato;
 - h) Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da idonei elaborati esplicativi circa la costruzione stessa a firma di un tecnico abilitato;
4. L'Amministrazione, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Dovrà essere inoltre presentata un'apposita polizza fideiussoria a garanzia della rimozione del manufatto alla fine della concessione, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;

7. L'Ufficio competente al rilascio delle occupazioni permanenti di suolo pubblico è Il Servizio Urbanistica, il quale entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata l'istanza, ovvero dalla presentazione delle integrazioni, si esprime in merito previo acquisizione di parere vincolante da parte del Servizio Polizia Municipale, del Servizio Lavori Pubblici e del Settore Attività Produttive e Commercio nel caso sia necessario, nonché dei pareri degli Enti terzi eventualmente interessati.

Art. 5 – Denuncia di occupazione di suolo pubblico permanente

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il Servizio Economico e Finanziario del Comune e sul sito internet, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione.

Art. 6 - Rinnovo della concessione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta;
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con gli appositi moduli predisposti e disponibili presso il Servizio Urbanistica del Comune e sul sito internet e avrà un iter procedurale uguale a quello stabilito per rilascio della concessione di suolo pubblico;
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta prima della scadenza, deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 7 - Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 8 - Revoca della concessione

1. E' facoltà del Comune revocare la concessione con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 9 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino delle stesse a proprie spese.

art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Dirigente del Settore, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi;
2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese. Il materiale rimosso sarà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è

dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Capo 2° - passi carrabili

Art. 11 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Capo disciplina l'apertura di passi ed accessi carrabili su tutti gli spazi aperti all'uso pubblico, le strade urbane ed extra urbane. Sono passi carrabili gli accessi alle strade urbane, mentre sono accessi carrabili, gli accessi alle strade extraurbane.

Nei seguenti articoli saranno comunque trattati sia i passi che gli accessi carrabili denominando gli stessi sempre come passi, in considerazione del fatto che la modifica tra passo carrabile ed accesso carrabile è data soltanto dalla classificazione della strada a cui si immettono.

Art. 12 – Definizioni

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area pubblica o di uso pubblico.
2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area pubblica o di uso pubblico.
3. Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Art. 13 – Ubicazione dei passi carrabili

I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada e ad agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

Art. 14 – Distanze dalle intersezioni

1. Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno metri 5,00 dall'intersezione stradale più vicina sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto, misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione.
2. L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

Art. 15 Caratteristiche tecniche

1. Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita, prima dell'immissione in sede stradale, è previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima di 4,5 metri, con una pendenza massima dell'8%; i cancelli o i portoni sono arretrati e quindi ubicati oltre il suddetto tratto.
2. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al comma 2, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

Art. 16 Tipologie costruttive

I passi carrabili possono essere di due tipi: a raso e a livelli sfalsati.

- A raso: quando è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli. Sono costituiti dai semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico
- A livelli sfalsati: quando è realizzato con opere edili, e comunque quando è prevista una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

Art. 17 Prescrizioni per la costruzione e manutenzione

1. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada pubblica sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
3. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art. 18 Titolo autorizzativo

1. Ogni domanda, in carta bollata, deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione e disponibile presso il Servizio Lavori Pubblici e sul sito internet;

2. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, redatta da un tecnico abilitato alla professione:
 - a) Planimetria catastale in scala 1:2000 che individui la zona interessata dal passo carrabile;
 - b) Planimetria in scala 1:100, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
 - c) Planimetria in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche del nuovo passo carrabile, piante, prospetti e sezioni quotati;
 - d) Relazione tecnica descrittiva;
 - e) Fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo interessato dall'intervento;
 - f) Titolo attestante la proprietà o altro diritto all'esecuzione delle opere;
3. L'Amministrazione, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
4. L'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di passi carrabili è il Servizio Lavori Pubblici, il quale entro 45 giorni dalla data in cui è stata presentata l'istanza, ovvero dalla presentazione delle integrazioni, si esprime in merito, previa acquisizione di parere vincolante da parte del Servizio Polizia Municipale ed altri servizi eventualmente interessati, i quali dovranno produrre il loro parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere stessa;
5. La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 8, è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. L'ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali, in conformità con quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.
6. L'autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile rilasciata sulla base delle presenti norme non deve in alcun modo intendersi sostitutiva dei titoli abilitativi per l'attività edilizia.
7. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile e viceversa.
8. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.
9. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non siano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato.
10. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

Art. 19 Dissuasori di sosta

A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

- a) dissuasori fisici della sosta con le seguenti modalità :su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

Art.20 Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

TITOLO 2° - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 21 – Definizione

Le occupazioni di suolo pubblico temporanee possono essere effettuate mediante installazione di strutture da parte degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, occupazioni per cantieri edili e stradali, occupazioni varie di limitata durata n° 4/5 giorni.

Chiunque intende occupare temporaneamente spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta bollata, all'Amministrazione Comunale sulla base dei moduli predisposti; Per ogni categoria di occupazione temporanea di suolo pubblico c'è un iter autorizzativo specifico.

Capo 1° - Occupazione di suolo pubblico temporaneo per somministrazione di alimenti e bevande

Art. 22 – Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporanea per somministrazione di alimenti e bevande in pertinenza esterna.

Il presente capo disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico con il carattere della temporaneità, da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante strutture esterne stagionali, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e nel rispetto dei rapporti di buon vicinato e civile convivenza fra residenti, gestori e clienti degli esercizi.

Art. 23 – Definizione

1. Per strutture esterne si intendono gli insiemi degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale in cui è attivo l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; tutte le occupazioni effettuate mediante tali strutture sono di carattere stagionale;
2. Per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si intendono gli esercizi individuati ai sensi del titolo II capo VI della Legge Regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di poter diversificare le tipologie di occupazione in funzione delle esigenze stagionali, si individuano due distinti periodi di occupazione nell'anno:
 - estivo: periodo che va dalla settimana prima della Santa Pasqua al 10 novembre;
 - invernale: periodo dal 10 novembre alla settimana prima della Santa Pasqua;

Art. 24 – Composizione

1. Gli elementi delle strutture esterne di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato:
 - arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, tende a sbraccio, coperture a padiglione (gazebi);
 - elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
2. Tutti gli elementi e le strutture esterne elencate devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
3. Sugli elementi componenti le strutture esterne sono ammessi, ove consentiti e nei limiti previsti dal regolamento comunale per la pubblicità, soltanto messaggi pubblicitari propri dell'esercizio commerciale e comunque di carattere non luminoso. Non sono ammessi messaggi di terzi produttori di generi di consumo.

Art. 25 – Ubicazione, dimensioni e caratteristiche.

1. Le strutture esterne e le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Nelle zone non ricadenti nella Z.T.L. (zona a Traffico Limitato) non è consentito installare strutture esterne, o parti di esse, se per raggiungerle dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Nelle zone ricadenti nella Z.T.L., può essere ammessa la deroga relativamente al posizionamento della struttura anche al di là della sede stradale, in aree non adiacenti all'esercizio ed anche con ingombro eccedente il fronte dell'esercizio medesimo. Tali deroghe vanno comunque valutate caso per caso in funzione delle situazioni specifiche.
3. Non è consentito installare strutture esterne o parti di esse a contatto di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale diretto o riflesso, se non con autorizzazione della Soprintendenza di Arezzo, nel rispetto dei disposti del D.Lgs. n. 42/2004. Le strutture esterne o pedane non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, tabernacoli autorizzati dal Comune o comunque di rilevanza storico-religiosa.
4. Non è consentito installare strutture esterne o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità d'intersezioni stradali le strutture esterne o pedane non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione delle strutture esterne occulti la segnaletica verticale od

orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sulla base delle prescrizioni del competente Servizio Polizia Municipale. Qualora l'installazione delle strutture esterne o delle pedane, occulti o comunque interferisca con strutture facenti parte dell'impianto di pubblica illuminazione, della rete fognaria o con manufatti di arredo urbano, il richiedente dovrà recepire le prescrizioni per effettuarne lo spostamento e la ricollocazione, emanate dal Servizio Lavori Pubblici. A tal proposito rimane a totale onere del richiedente, le operazioni di rimozione, trasporto e deposito, nonché quelle di recupero, trasporto e ricollocazione, delle attrezzature rimosse che dovranno essere depositate secondo le indicazioni del Servizio Lavori Pubblici. Per le attrezzature e gli elementi, che invece dovranno essere temporaneamente ubicati in una diversa posizione e compreso anche l'onere del loro smontaggio, montaggio nella nuova posizione, ivi comprese tutte le lavorazioni di ripristino.

5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,20; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.
6. E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima comunque non può superare i metri 10,00.
7. Le strutture esterne o le pedane devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
8. Gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli impianti (elettrico, termico ed idrico) devono essere conformi alle vigenti normative in materia e la loro idoneità deve essere attestata da una relazione tecnica di asseveramento redatta e sottoscritta da uno o più tecnici abilitati secondo le rispettive competenze.
9. La superficie coperta dovrà risultare non superiore a due volte la superficie del locale interno ed inferiore a mq. 60,00.
10. L'eventuale pedana dovrà essere realizzata in legno, assicurando il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie esistenti.
11. Le tamponature dovranno essere trasparenti su tutti i lati e facilmente asportabili, con la possibilità di realizzare un pannello in materiale opaco di protezione, per un'altezza di mt. 0,30 ed un'altezza complessiva pari a mt. 1,80 misurata dalla quota stradale; L'elemento portante, semplicemente ancorato al suolo, dovrà essere realizzato in materiale metallico, dovrà essere specificato il tipo di ancoraggio al suolo previsto, il quale dovrà essere eventualmente concordato con il Servizio Lavori pubblici.
12. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota + 15 cm dalla quota stradale;

Art. 26 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione per le strutture esterne e per le pedane stagionali.

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare strutture esterne su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. L'istruttoria delle domande è affidata unicamente all'Ufficio Urbanistica titolare delle funzioni amministrative in materia di occupazione di suolo pubblico.
3. Il Servizio Urbanistica nomina in via permanente o di volta in volta al momento del ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, insieme all'avvio del procedimento.
4. In base ai risultati dell'istruttoria di cui ai punti precedenti, il Responsabile del Procedimento provvede al rilascio del provvedimento amministrativo nei termini previsti dal presente regolamento.
5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico di cui al presente regolamento il titolare o il legale rappresentante dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare formale istanza in carta bollata, ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/90, completa di tutti gli allegati, anche per raccomandata. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 60 giorni.
6. Per tutte le occupazioni di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi all'interno del centro storico, dovrà essere acquisito preventivamente anche l'autorizzazione da parte della S.B.A.A.S di Arezzo, in questo caso il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni.
7. Le richieste di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in carta bollata dovranno contenere, oltre alle generalità del titolare, la seguente documentazione, redatta da un tecnico abilitato alla professione:
 - a) Planimetria in scala 1:100, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui la struttura esterna amovibile o la pedana viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
 - b) Planimetria 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione del manufatto;
 - c) Schema, relazione tecnica e dichiarazione in ordine alla conformità alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- d) Planimetria in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
- e) Rendering di foto inserimento;
- f) Relazione tecnica descrittiva degli elementi;
- g) Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
- h) Fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove la struttura esterna o la pedana dovrà essere inserita, in doppia copia;
- i) Richiesta di nulla osta, previsto dall'art. 25 comma 3, della competente Soprintendenza;
- j) Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;

La documentazione elencata dovrà essere prodotta in doppia copia, nel caso di interventi all'interno del centro storico invece la documentazione dovrà essere prodotta in quadrupla copia;

Tutte le richieste di autorizzazione saranno sottoposte a parere vincolante e obbligatorio del Servizio Polizia Municipale, del Servizio Lavori Pubblici e del Settore Attività Produttive e Commercio, inoltre le occupazioni di cui al comma 6 saranno sottoposte al parere vincolante della Commissione per il Paesaggio;

Art. 27 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. Essendo le occupazioni di suolo pubblico temporanee e stagionali, alla scadenza del periodo di occupazione, le autorizzazioni di cui all'art. 22 decadono e possono essere rinnovate soltanto per il periodo successivo e non consecutivo.
2. Le autorizzazioni relative ad occupazioni non consecutive possono essere rinnovate con la dichiarazione del proprietario che autocertifica l'utilizzo delle stesse strutture già autorizzate, la ricevuta del pagamento del suolo pubblico, oltre alla relazione allegata alla DIA igienico sanitaria.
3. Tutte le autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento sono rinnovabili per un numero massimo 5 anni a decorrere dall'inizio dell'autorizzazione.
4. Nel caso di richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per entrambi i periodi di cui all'art. 23, il titolare dovrà dimostrare l'utilizzo delle strutture anche nel periodo invernale, oltre a dover soddisfare i requisiti igienici sanitari necessari per tutti i posti sia interni che esterni.
5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità dell'attività alla quale è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà comunicare all'Amministrazione la variazione di titolarità assumendosi gli obblighi contratti col provvedimento di autorizzazione rilasciato.

art. 28 - Attività

1. La struttura esterna e la pedana non deve essere adibita ad uso improprio, l'area occupata e destinata all'attività di somministrazione di alimenti o bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nelle strutture esterne e nelle pedane e' vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

Art. 29 - Annullamento, revoca o sospensione dell'autorizzazione

1. Per motivi d'interesse pubblico l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con le strutture esterne stagionali è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. L'autorizzazione può essere inoltre revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste;
 - le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita alla struttura esterna o alla pedana per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
3. L'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- 4. Ogni qualvolta nella sede stradale interessata dall'occupazione di suolo pubblico vengano poste in essere, per motivi di interesse pubblico manifestazioni o gare sportive che necessitino il ripristino dell'uso dell'area, ovvero nella località debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio, l'autorizzazione verrà sospesa. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revocche dell'autorizzazione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
- 5. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione;
- 6. Nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione, per motivi di interesse pubblico e' previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione alle tasse previste per gli anni successivi.
In caso di revoca il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione deve darne comunicazione ai Servizi competenti oltre al Servizio Polizia Municipale.

Art. 30 - Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti la struttura esterna o la pedana, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al soggetto autorizzato le spese sostenute oltre a segnalare l'accaduto al Servizio Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 31- Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in uso in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico - estetiche con cui e' stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture esterne e delle pedane devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere resi inaccessibili alla clientela ed al pubblico, all'interno della apposita delimitazione o, ove presente, sulla pedana, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.
5. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena la revoca dell'autorizzazione.
6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura esterna e della pedana.

Art. 32 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste Codice della Strada e delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 prevista dall'articolo 7 bis dal D.Lgs. 267/2000, oltre all'adozione delle misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con la struttura esterna, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio a cui la struttura sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare senza ritardo lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva.
3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il titolare delle funzioni amministrative emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate, dando un termine non superiore a dieci giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui la struttura esterna sono annessi non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare del

pubblico esercizio di somministrazione cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

Capo 2° - occupazioni di suolo pubblico temporanee per cantieri edili e stradali.

Art. 33 – Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporanea per cantieri edili e stradali.

1. Il presente capo disciplina le occupazioni di suolo pubblico temporanea per l'esecuzione di qualsiasi tipo di opere che determinino anche in maniera temporanea l'alterazione della conformazione della sede stradale e delle opere annesse, o qualsiasi opera che preveda la manomissione della sede stradale.
2. Chiunque voglia eseguire lavori in sede stradale deve ottenere specifica autorizzazione rilasciata dall'ufficio preposto, attualmente individuato nel Servizio Lavori Pubblici.
3. L'autorizzazione ad eseguire lavori in sede stradale rilasciata sulla base delle presenti norme non deve in alcun modo intendersi sostitutiva dei titoli abilitativi per l'attività edilizia.

Art. 34 – Tipologia di autorizzazione di suolo pubblico per cantieri edili.

Le autorizzazioni di suolo pubblico per cantieri edili e stradali possono essere di due tipi:

- Occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia (ponteggi, cantieri, ecc.);
- Occupazioni temporanee per la manomissione di suolo pubblico;

Art. 35 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanee di suolo pubblico senza manomissione del suolo.

1. Ogni domanda, in carta bollata, deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
2. L'Amministrazione, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
3. Dovrà essere versato apposito deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa, dell'importo di € 100,00 (euro cento/00) a garanzia del corretto ripristino della situazione preesistente nell'area oggetto dell'occupazione, presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Cesena agenzia di Sansepolcro Via del Prucino .
4. Nel caso di fideiussione bancaria/assicurativa questa dovrà avere validità estesa fino a 30 (trenta) giorni oltre la scadenza dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
5. L'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di occupazioni temporanee di suolo pubblico per cantieri edili è il Servizio Lavori Pubblici, il quale entro 45 giorni dalla data in cui è stata presentata l'istanza, ovvero dalla presentazione delle integrazioni, si esprime in merito previa acquisizione di parere vincolante da parte da parte del Servizio Polizia Municipale, del Settore Attività Produttive e Commercio ed altri servizi eventualmente interessati, i quali dovranno produrre il loro parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere stessa, i pareri tra i vari uffici verranno rilasciati in via telematica;
6. Nel caso in cui per l'installazione del cantiere e/o ponteggio sia necessaria un'ordinanza per le modifiche alla circolazione stradale, questa dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio lavori e comunque dovrà essere segnalata fin dal momento in cui viene presentata l'istanza per l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
7. Prima della fine dei lavori, che dovrà essere comunicata all'ufficio preposto, dovrà essere presentata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della Tassa di occupazione di suolo pubblico, ai sensi di quanto disciplinato dal presente regolamento.
8. Dopo 30 giorni dalla fine lavori il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria/assicurativa sarà restituito a seguito di formale richiesta inoltrata al Servizio Lavori Pubblici.

Art. 36 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanee di suolo pubblico con manomissione del suolo.

1. Ogni domanda, in carta bollata, deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le motivazioni per le quali si effettua la manomissione del suolo pubblico, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente

Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

2. L'Amministrazione, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
3. Dovrà essere versato apposito deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa dell'importo pari ad € 20,00 a mq e comunque non inferiore ad € 200,00 (euro duecento/00) a garanzia del corretto ripristino della situazione preesistente nell'area oggetto dell'occupazione, presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Cesena agenzia di Sansepolcro Via del Prucino. Il servizio Lavori Pubblici, potrà comunque modificare gli importi di cui sopra, qualora valuti la sussistenza di condizioni e situazioni particolari, per le quali si renda necessario provvedere ad una valutazione specifica dell'importo del deposito cauzionale.
4. Nel caso di fideiussione bancaria/assicurativa questa dovrà avere validità estesa fino a 30 (trenta) giorni oltre la scadenza dell'autorizzazione di manomissione di suolo pubblico e dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
5. L'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico per cantieri edili è il Servizio Lavori Pubblici, il quale entro 45 giorni dalla data in cui è stata presentata l'istanza, ovvero dalla presentazione delle integrazioni, si esprime in merito previa acquisizione di parere vincolante da parte del Servizio Polizia Municipale, del Settore Attività Produttive e Commercio ed altri servizi eventualmente interessati, i quali dovranno produrre il loro parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere stessa;
6. Nel caso in cui per l'esecuzione dell'intervento sia necessaria un'ordinanza per le modifiche alla circolazione stradale, questa dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio lavori e comunque dovrà essere segnalata fin dal momento in cui viene presentata l'istanza per l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
7. Prima della fine dei lavori, che dovrà essere comunicata all'ufficio preposto, dovrà essere presentata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della Tassa di occupazione di suolo pubblico, ai sensi di quanto disciplinato dal presente regolamento.
8. Dopo 30 giorni dalla fine lavori il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria/assicurativa sarà restituito a seguito di formale richiesta inoltrata al Servizio Lavori Pubblici.

Art. 37 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi degli art.li 26 e 27, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio Lavori Pubblici via fax. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento all'art. 52.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Capo 3° - Occupazioni temporanee di suolo pubblico semplificate.

Art. 38 Definizione.

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico semplificate sono quelle di breve durata ed effettuate dalle varie associazioni, partiti politici o semplici soggetti a scopo promozionale, pubblicitario, raccolte fondi per beneficenza, ecc...

Art. 39 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico semplificata.

1. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le motivazioni per le quali si effettua l'occupazione del suolo pubblico, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
2. L'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico semplificate è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il quale entro 15 giorni dalla data in cui è stata presentata l'istanza, si esprime in merito.

Art. 40 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

TITOLO 3° DISPOSIZIONE GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e del D.Lgs. n.566 del 28 dicembre 1993.

Art. 41- Classificazione del comune

Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Art. 42 - Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art.42, comma 3 del predetto D.lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite di predetto art.42.

Nel caso di occupazione di suolo pubblico che riguardi due categorie diverse, deve essere applicata la tariffa più elevata.

Art. 43 - tariffe

Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art.40, comma 3).

Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n.507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;
- terza categoria 30 per cento

Art. 44 - soggetti passivi

Ai sensi dell'art.39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico dell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art.38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune .

Art. 45 - durata dell'occupazione

Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee;

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 46 - criterio di applicazione della tassa

Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le Piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'art. 43 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge, di cui agli allegati A/B/C.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 47 - misura dello spazio occupato

Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 48 - passi carrabili

La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'art. 44 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 49 - autovetture per trasporto pubblico

Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n.507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 50 - distributori di carburante

Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.16 del presente regolamento.

Art. 51 - apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 52 - occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa si applica in relazione alle fasce orarie in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

- dalle ore 7 alle ore 14 riduzione del 50%
- dalle ore 14 alle ore 22 riduzione del 70%
- dalle ore 22 in poi riduzione dell'85%.

Per le occupazioni oltre le 24 ore si applica la misura giornaliera di tariffa.

Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 giorni tariffa intera, oltre i 15 giorni il 50% di riduzione.

Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 53 - occupazione di sottosuolo e soprassuolo.

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfetariamente in € 0,77 per utenza, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31/12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa annua dovuta non può essere inferiore a € 516,45.

La medesima misura della tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 54 - costruzione gallerie sotterranee

Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n.507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 55 - maggiorazioni della tassa

Ai sensi dell'art.42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art.45, comma 4 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella ordinaria.

Ai sensi dell'art.45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è quella ordinaria.

Art. 56 - riduzioni della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- ai sensi dell'art.42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10%;
- ai sensi dell'art.44, comma 1, e dell'art.45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 60 per cento;
- ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
- ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- ai sensi dell'art.44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art.7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq.9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- ai sensi dell'art.44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 61 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
- ai sensi del comma 9 dell'art.44, la tariffa è ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- ai sensi dell'art.44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.
- ai sensi dell'art.3, comma 65, della Legge 549 del 28.12.1995 per le aree su cui vengono riscossi canoni di concessione non ricognitori la tariffa ordinaria è ridotta al 30% (trenta per cento).

Art. 57 - passi carrabili - affrancazione dalla tassa

Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 58 - riduzione tassa temporanea

Ai sensi dell'art.45:

- comma 1 – Per le occupazioni temporanee si applica : fino a 15 giorni tariffa intera ; oltre i 15 giorni il 50% di riduzione.
- comma 2/c- Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 60 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni di cui all'art.46 aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi, conduttore per l'erogazione di pubblici servizi, per le seggiovie e funivie;

- comma 5 ed art.42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Art. 59 - esenzione dalla tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 15 novembre 1993, n.507:

- occupazioni effettuato dallo Stato, regioni, province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto delle concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui all'articolo 10 del d.lgs. 460 del 4/12/1997 ;

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività,celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 60 - esclusione dalla tassa

Ai sensi dell'art.38 comma 2, la tassa non si applica sulle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 61- sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto ($\frac{1}{4}$) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori previsti dal vigente Regolamento comunale delle Entrate.

Art. 62 - versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.

Art. 63 - rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 64 - ruoli coattivi

La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D. n. 639/1910.

Art. 65 - entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della Legge n.142/90, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA PRIMA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP

N.ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA (1)	UBICAZIONE (2)	DENOMINAZIONE (3)
1	Via	Capoluogo	N. Aggiunti
2	Via		Agio Torto
3	Via		Agio Vecchio
4	Via		C. Alberti
5	Via		Ammazzatoio
6	Via		Balestrieri
7	Via		Bofolci
8	Via		Buia
9	Via		G. Bruno
10	Via		G. Buitoni
11	Via		del Buonumore
12	Via		del Campaccio
13	Via		delle Campane
14	Via		della Castellina
15	Via		D. Chiasserini
16	Via		dei Cipolli
17	Piazza		Dotti
18	Via		della Firenzuola
19	Via		della Fonte
20	Via		del Forno
21	Via		della Fortezza
22	Via		della Fraternita
23	Piazza		Garibaldi
24	Via		Gavina del Duomo
25	Via		Gherardi
26	Via		F. Lazzerini
27	Via		Manzetti
28	Via		Matteo di Giovanni
29	Via		G. Mazzini
30	Via		Misericordia
31	Via		L. Pacioli
32	Via		del Pentolo
33	Via		Pettorotondo
34	Via		Piero della Francesca
35	Via		Porta del Ponte
36	Via		del Pozzo
37	Via		Sant' Antonio
38	Via		G. Matteotti
39	Via		San Bartolomeo
40	Via		Santa Caterina
41	Via		Santa Croce
42	Piazza		San Francesco
43	Via		San Giuseppe
44	Via		San Gregorio
45	Via		San Niccolò
46	Via		San Puccio
47	Piazza		Santa Chiara
48	Via		dei Servi
49	Via		della Stufa
50	Via		dei Tollentini
51	Piazza		Torre di Berta
52	Via		delle Tre Madonne
53	Via		Trevigi
54	Via		XX Settembre

55	Viale		Vittorio Veneto
56	Viale		A. Diaz
57	Piazza		della Repubblica
58	Via		dei Lorena
59	Via		del Petreto (tratto compreso tra Piazza Repubblica e Via Fontesecca)
60	Via		Marconi
61	Piazza		dell' Autostazione
62	Giardino		dell' Autostazione
63	Largo		Porta del Castello
64	Giardino		Parco delle Rimembranze
65	Via		Fontesecca
66	Via		Malatesta
67	Via		Montefeltro (tratto compreso tra Porta del Castello e Via dei Molini)
68	Via		dei Molini
69	Via		XXV Aprile
70	Giardino		XXV Aprile angolo
71	Via		del Prucino
72	Via		Martiri della Resistenza
73	Via		Lancisi
74	Via		Buontalenti
75	Via		Santi di Tito
76	Via		di Violino
77	Piazzale		C. Battisti
78	Viale		A. Volta
79	Porta		Tunisi
80	Viale		Pacinotti
81	Viale		Barsanti
82	Piazza		Gramsci
83	Giardino		Piero della Francesca

(1) Strada, corso, piazza, altri beni da indicare

(2) Capoluogo, frazione

(3) Denominazione prevista dallo stradario

N.B.: A completamento della suddetta elencazione si deve intendere tassabile con le tariffe e le relative modalità della presente categoria anche tutte quelle superfici che costituiscono pertinenze delle strade, spazi ed aree pubbliche sopra elencate.

ALLEGATO B

ELENCO DELLA STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N.ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Via	Capoluogo	D. Alighieri
2	Piazza		Allende
3	Via		Anconetana
4	Via		Bartolomeo della Gatta
5	Piazza		Beccari
6	Via		Bianchini
7	Via		Boccaccio
8	Via		Brunelleschi
9	Via		del Campo Sportivo
10	Via		Canozzi
11	Via		Capifini
12	Via		Cantagallina
13	Via		della Cappellina
14	Via		Cheli
15	Via		delle Città Gemellate
16	Via		A.Clarke
17	Via		Costaguti
18	Via		della Costituzione
19	Via		Fantoni
20	Via		Fatti
21	Via		Fermi
22	Via		Ferraris
23	Via		dei Filosofi
24	Via		Folli
25	Via		Forconi
26	Via		de'Largi
27	Via		Fossombroni
28	Via		Francini
29	Via		del Frantoio
30	Via		Galvani
31	Via		Gandhi
32	Via		Gerino da Pistoia
33	Via		Ghezzi
34	Via		Giotto
35	Via		G. De' Vecchi
36	Via		G. da Sangallo
37	Via		Gobbi
38	Via		J.da Todi
39	Via		Kennedy
40	Via		L.da Vinci
41	Via		Luttini
42	Via		Machiavelli
43	Via		Madonna del Latte
44	Via		Magnani
45	Via		L. il Magnifico
46	Via		del Martellino
47	Via		XIX Marzo
48	Via		Mercati
49	Via		Meucci
50	Viale		Michelangelo
51	Via		Mordaci
52	Via		Nomi
53	Viale		Osimo
54	Via		della Palazzetta
55	Via		Petrarca

56	Via		La Pira
57	Via		Poliziano
58	Via		R. dal Colle
59	Via		F. Redi
60	Via		L. della Robbia
61	Via		Roberti
62	Via		Rosselli
63	Via		delle Santucce
64	Via		Sbragi
65	Via		Scaminossi
66	Via		Scarpetti
67	Via		Senese Aretina
68	Via		Signorelli
69	Via		Tiberina Nord
70	Via		Tiberina Sud
71	Via		Togliatti
72	Via		Tricca
73	Via		del Petreto (tratto compreso tra Via Fontesecca e Via Tiberina Nord)
74	Via		Montefeltro (tratto compreso tra Via Molini e Via Tiberina Nord)
75	Piazza		Vasari
76	Via		Vigo
77	Via		dei Visconti
78	Via		M. L. King
79	Via		Zanchi
80	Via		Zoi
81	Zona Ind.le		Alto Tevere
82	Zona Ind.le		M. Buitoni
83	Zona Ind.le		Fiumicello
84	Zona Ind.le		Trieste
85	Zona Ind.le		Santa Fiora
86	Zona Ind.le		C.D ragoni
87	Zona Ind.le		Divisione Garibaldi
88	Zona Sportiva		Tevere
89	Strada		Circonvallazione Sud

N.B.: A completamento della suddetta elencazione si deve intendere tassabile con le tariffe e le relative modalità della presente categoria anche tutte quelle superfici che costituiscono pertinenze delle strade, spazi ed aree pubbliche sopra elencate.

ALLEGATO C

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA TERZA CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N.ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Frazione		Aboca
2	Frazione		Basilica
3	Frazione		Cignano
4	Frazione		Giardino
5	Frazione		Gricignano
6	Via	Frazione	Buozzi
7	Via		G. di Vittorio
8	Via		Grandi
9	Frazione		Montagna
10	Frazione		Montedoglio
11	Frazione		Paradiso
12	Frazione		Santa Fiara
13	Via	Frazione	Alienati
14	Via		L. Bosi
15	Via		Bucciovini
16	Via		O. Marri
17	Piazza		Morton Perez
18	Frazione		Trebbio
19	Frazione		Vannocchia
20	Frazione		Gagnano
21	Via		La Ginestra
22	Via		Tarlatti

N.B.: A completamento della suddetta elencazione si deve intendere tassabile con le tariffe e le relative modalità della presente categoria anche tutte quelle superfici che costituiscono pertinenze delle strade, spazi ed aree pubbliche sopra elencate.

COMUNE DI SANSEPOLCRO

ALLEGATO D- TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI CLASSE IV

PARTE I- OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE-GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA-SUPERFICIE

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n.3 categorie.

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. o ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

del 50% sino a 100 mq

del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq

del 10% per la parte eccedente 1.000 mq

La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II- OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa.

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq	22,21	17,77	6,66
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione al 60%) per mq	13,32	10,66	4,00
3	Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq	6,66	5,33	2,00
4	Passi carrabili			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%) per mq	11,10	8,88	3,33
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 50%) per mq	11,10	8,88	3,33
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: superficie fino a mq 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq	11,10	8,88	3,33
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 20%) di €11,10 per mq	2,17	1,78	0,67
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 30%) di € 11,10 per mq	3,33	2,66	1,00
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq	22,21	17,77	6,66

PARTE III- OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n.4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazioni sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N°	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
2.1	Occupazioni ordinarie del suolo comunale per mq	1,55	1,24	0,46

2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (Riduzione al 60%) per mq	0,93	0,50	0,19
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali è già stata corrisposta la tassa per mq	0,46	0,37	0,14
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq	1,55	1,24	0,46
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%) per mq.	0,77	0,62	0,23
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%) per mq	0,31	0,25	0,09
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune per mq	1,55	1,24	0,46
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 50%) per mq	0,77	0,62	0,23
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	0,31	0,25	0,09
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) per mq	0,77	0,62	0,23

Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

PARTE V- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N°	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA 1°
a	Centro abitato	€ 39,25
b	Zona limitrofa	€ 23,76
c	Sobborghi e zone periferiche	€ 10,33
d	Frazioni	€ 5,16

La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n.1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI- DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N°	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA 1°
a	Centro abitato	€ 15,49
b	Zona limitrofa	€ 11,36
c	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	€ 7,75